

Comune di

Mira

Città Metropolitana di Venezia


Regione del Veneto



PAT

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

NOVEMBRE 2025



DICHIARAZIONE DI SINTESI

art. 17 – D.Lgs. 152/2006

Sindaco	MARCO DORI
Assessore Urbanistica	GABRIELE BOLZONI
Resp. del procedimento	MASSIMO PIZZATO
Resp. Ufficio tecnico	ALESSANDRA AMOROSO
Progettisti	STEFANO MARIA DOARDO
GRUPPO DI LAVORO:	
Urbanistica	ANDREA ZORZ - SIMONE CONZ - ALESSANDRA SIMONINI
Agronomia, VAS e VINCA	CARLO PIAZZI
Compatibilità idraulica	AEQUA ENGINEERING S.R.L.
Analisi geologiche	STUDIO ASSOCIATO GEDELTA

Terre s.r.l.

Venezia | Torre Eva | 30174, Via Bruno Maderna, 7

+39 041 2682230 terre@terre-srl.com PEC: terre.srl@pec.it www.terre-srl.com

Sommario

1.	PREMESSA	3
2.	L'ITER DEL PIANO E DELLA PROCEDURA VAS	4
3.	LE RAGIONI PER LE QUALI È STATO SCELTO IL PIANO O PROGRAMMA ADOTTATO	6
4.	LE OSSERVAZIONI E I PARERI PERVENUTI.....	7
1.1	Le osservazioni della consultazione pubblica	7
1.2	Il parere dei soggetti competenti ambientali	12
4.2.1	Parere del Consiglio di Bacino della Laguna di Venezia	13
4.2.2	USLSS 3 Serenissima	13
4.2.3	Veritas S.p.a	14
4.2.4	Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale	14
4.2.5	Regione del Veneto – Direzione Turismo	14
4.2.6	Città Metropolitana di Venezia – Area Tutela Ambientale	15
4.2.7	ARPAV	16
1.3	Il parere della Relazione Tecnica VINCA	28
1.4	Il parere della Commissione VAS.....	32
5.	CONCLUSIONI	36

1. PREMESSA

Il Comune di Mira avvia un piano urbanistico di nuova generazione, orientato alla rigenerazione urbana e ispirato da un ripensamento profondo del modello di città, accelerato anche dagli effetti della pandemia. Al centro dell'attenzione vi sono ora temi qualitativi, come l'identità locale, il ruolo del verde urbano, la vivibilità e la qualità degli spazi, la capillarità dei servizi pubblici, la rete commerciale e le relazioni tra ambiti urbani e naturali.

La pandemia ha rivelato quanto la qualità urbana sia legata alla salute e al benessere, rafforzando la necessità di una città che funzioni come rete di connessioni, servizi e solidarietà, ancorata ai principi di sostenibilità, resilienza ed economia circolare. Il piano urbanistico diventa così lo strumento per tradurre questi valori in norme operative.

Il contesto normativo è cambiato radicalmente: la Legge Regionale 14/2017 e la legge "Veneto 2050" promuovono la rigenerazione urbana attraverso premialità, crediti edilizi e deroghe, ridimensionando il ruolo tradizionale del PAT. Ora, i temi centrali non sono più il "quanto" (dimensionamento) o il "dove", ma il "perché" e il "come" si interviene: le motivazioni, la sostenibilità e la qualità estetica e prestazionale degli interventi.

Il PAT deve quindi trasformarsi in un processo partecipato e collettivo, basato su obiettivi chiari, misurabili e condivisi, allineati ai 17 Obiettivi dell'Agenda 2030, integrati con i servizi ecosistemici (come la regolazione climatica, la biodiversità, l'assorbimento di CO₂). A livello locale, Mira definisce una propria Vision territoriale articolata in quattro immagini identitarie:

- Mira città residenziale
- Mira città verde
- Mira città d'arte
- Mira città metropolitana

A ciascuna visione corrispondono scenari di sviluppo e azioni strategiche disciplinate dal piano.

La procedura di VAS del PAT di Mira ha seguito il percorso per l'approvazione del Piano, sviluppandosi in coerenza con quanto definito dalla Direttiva Europea 2001/42/CE e a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La presente **Dichiarazione di Sintesi**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

Il documento è pertanto strutturato, in coerenza con quanto definito dalla normativa vigente e dal parere VAS, come di seguito dettagliato:

- l'iter del Piano e della procedura VAS: in questo capitolo è descritto l'iter del Piano, dalla redazione del Rapporto Preliminare (RP) e del RA, agli incontri e consultazioni effettuate con gli Enti fino all'adozione del Piano;
- le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato: spiega come tra le varie ipotesi progettuali si è ritenuta ottimale quella analizzata, valutata e stimata meno impattante sull'ambiente nel RA;
- le osservazioni ed i pareri pervenuti: questo capitolo evidenzia che sono pervenute delle osservazioni e dei pareri dagli Enti interessati dal procedimento;
- il parere della Commissione VINCA: riporta gli esiti e il recepimento delle prescrizioni della Relazione Istruttoria Tecnica dell'Ufficio VINCA;
- il parere della Commissione VAS: riporta gli esiti del Parere motivato della Commissione VAS e il relativo recepimento;
- conclusioni.

2. L'ITER DEL PIANO E DELLA PROCEDURA VAS

Di seguito si riporta l'iter del Piano, dalla redazione del Rapporto Preliminare (RP) e del RA, agli incontri e consultazioni effettuate con gli Enti fino all'adozione del Piano.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 16/02/2007 sono stati approvati la bozza di Documento Preliminare (di seguito anche D.P.) e lo Schema di Accordo di Pianificazione; mentre con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 20/04/2007, a seguito dei pareri espressi dagli enti competenti, si è provveduto ad approvare il D.P., successivamente modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 18/09/2008.

In data 16/12/2008 la Commissione VAS ha espresso parere favorevole sul D.P. cui è seguita in data 03/03/2009 l'approvazione, da parte della Giunta Comunale, giusta delibera n. 42 del D.P. e dello Schema di Accordo di Pianificazione, nella versione finale, nonché l'avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/04.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. n. 11/2004 l'Amministrazione Comunale ha posto in essere un percorso di partecipazione, concertazione e pubblicizzazione sul D.P. e sul Rapporto Ambientale (VAS), mediante incontri pubblici il cui esito è esplicitato nel Rapporto sulla Concertazione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 14/09/2010.

Successivamente in data 04/11/2011 il Comune di Mira ha presentato alla Provincia di Venezia la prima versione di P.A.T. depositando presso la stessa copia della documentazione al fine di attivare l'attività istruttoria tecnica preliminare propedeutica alla condivisione delle scelte di Piano per l'adozione. Tuttavia, nel corso dell'anno 2012 la nuova amministrazione comunale insediatasi, ha concordato e proposto alla Provincia il "ritiro degli elaborati presentati" chiedendo con nota del Sindaco del 24/04/2013 la sospensione dell'attività istruttoria sulla proposta di piano di cui al punto precedente.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale, cui spetta secondo quanto previsto dalla LR. 11/04 un ruolo propositivo, ha quindi ritenuto necessario redigere un proprio documento denominato "Linee Guida per la rielaborazione del P.A.T. di Mira" e la tavola denominata "Carta dei Contenuti Strategici" allegata al Documento medesimo, che sono state presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 29/10/2013 enunciandone e illustrandone i principali contenuti e definendo il percorso per la rielaborazione. Dunque, in data 02/04/2015, la Giunta Comunale con Deliberazione n. 44 ha preso atto e condiviso gli elaborati grafici e descrittivi di progetto all'uopo presentati disponendo di provvedere ad addivenire a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti, dando avvio all'iter per l'Adozione del Piano.

In data 09/03/2016, il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 ha adottato il P.A.T. unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale strategica (VAS). In ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 15 della L.R. 11/2004 e dalla DGR 791/2009 il P.A.T. e il Rapporto ambientale per la VAS sono stati pubblicati e depositati secondo le disposizioni di legge, cui hanno fatto seguito la presentazione di n. 81 osservazioni da parte dei soggetti portatori di interesse.

La conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Mira con nota del 14/06/2017 – prot. 25073, riunitasi in data 16/06/2017 (giusto verbale prot. 25560) non ha riscontrato il consenso unanime del Comune, della Città Metropolitana di Venezia e della Regione Veneto alla proposta di P.A.T., ritenendo l'approvazione dello strumento urbanistico in una fase di scadenza del mandato elettorale, un atto non urgente rientrando tra quelli previsti dalla L. 267/2000 art. 38 e rinviando pertanto i lavori della Conferenza a successiva seduta, previa nuova convocazione. In data 22/12/2017 la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 252, ha disposto nuove determinazioni e indirizzi inerenti al processo copianificatorio per la redazione del P.A.T., specificando inoltre la volontà di addivenire ad una nuova proposta di Piano apportando precisazioni compatibili con quanto già definito e sottoscritto nel D.P., garantendo una coerente assunzione di quanto in precedenza concordato, verificandone gli elementi di coerenza con gli obiettivi strategici dell'amministrazione comunale.

Sulla base di ciò l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di rivedere le scelte pianificatorie del P.A.T. adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2016 e pertanto di proporre una nuova versione dello strumento urbanistico da sottoporre al Consiglio Comunale e secondo una nuova e successiva proposta di riadozione.

In data 17/10/2018 - prot. PEC n. 47207 è stata consegnata la versione definitiva del "Documento di indirizzo" contenente la verifica della struttura del piano secondo i nuovi principi e contenuti statuari, ordinatori e strategici previsti dall'amministrazione comunale in coerenza con la citata la Deliberazione di Giunta n. 252 del 22/12/2017. In data 09.04.2019 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 69 ad oggetto "Redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT)

del Comune di Mira. Approvazione documento di indirizzo” ha approvato il "Documento di Indirizzo più opportunamente definito di sintesi del PAT, funzionale alla divulgazione, comunicazione concertazione dei contenuti", ha avviato un percorso partecipativo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2004, tramite la raccolta degli eventuali contributi e proposte da parte dei cittadini interessati e degli operatori qualificati (stakeholders, associazioni, rappresentanze civiche e operatori di settore) e ha richiamato la prosecuzione nella redazione del P.A.T. apportando le opportune modifiche al fine di presentare una nuova proposta propedeutica alla riadozione degli elaborati secondo quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 11/2004 e dalla normativa in materia di VAS di cui all'allegato B1 alla DGR n. 791 del 31 marzo 2009.

Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 21/04/2023 ad oggetto “Redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Mira. Presa atto e condivisione dei nuovi elaborati grafici e descrittivi di progetto ai sensi della D.G.C. 252 del 22/12/2017 e avvio del procedimento di adozione” è stata disposta la trasmissione di copia degli elaborati di progetto alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione del Veneto, per quanto di competenza, al fine di riattivare il processo di co-pianificazione, nonché la trasmissione della nuova proposta tecnica di P.A.T.

Con il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70/2023 del 18/12/2023 la Città metropolitana di Venezia ha condiviso i contenuti strategici proposti nel P.A.T. di Mira, stabilendone la conformità al Piano Territoriale Generale e la coerenza con il Piano Strategico Metropolitano.

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 in data 18/12/2023 sono stati sottoscritti con firma digitale i seguenti elaborati che compongono il P.A.T. da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Venezia e del Sindaco del Comune di Mira, giusto verbale del 18/12/2023 acquisito al protocollo comunale al n. 59126.

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 11/01/2024 viene adottato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23.04.2004 n. 11, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Mira e, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2004, il Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

In data 19/03/2024 il Comune di Mira, in qualità di Autorità procedente, presenta istanza, acquisita al prot. reg. n. 139035, per l'acquisizione del parere motivato VAS, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e della Fase 4 “Adozione” dell'Allegato A “Procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS) di Piani e Programmi” alla DGR n. 545 del 09 maggio 2022, relativamente al Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

Cn nota prot. n. 150722 del 25/03/2024, l'UO VAS, VINCA e NUVV, ai fini di quanto previsto dall'art. 13 comma 5-bis del D.Lgs. 152/2006, ha messo a disposizione la proposta di Piano e il Rapporto Ambientale ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

In seguito all'adozione del Piano con il Decreto di Consiglio Comunale n. 1 del 11/01/2024 sono pervenute 62 osservazioni di valenza ambientale. Di queste, 26 sono state ritenute “Accogliibili”, 12 “Parzialmente accogliibili” e 3 “Non pertinenti”. L'accoglimento delle osservazioni generalmente non modifica le scelte strategiche del PAT e non alterano le conclusioni di sostenibilità accertate nel Rapporto Ambientale.

Dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i pareri da:

- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, acquisito al prot. re. N. 181762 del 12/04/2024;
- Azienda ULSS 3 Serenissima, acquisito al prot. reg. 199352 del 23/04/2024;
- Veritas spa, acquisito al prot. reg. 220172 del 07/05/2024;
- Direzione Pianificazione Territoriale, prot. reg. n. 233664 del 15/05/2024;
- Città Metropolitana di Venezia, acquisito al prot. reg. n. 234117 del 15/05/2024;
- ARPAV, acquisito al prot. reg. n. 233237 del 12/05/2025.

La procedura di Valutazione Ambientale Strategia si è conclusa con il Parere Motivato n. 173 del 7 agosto 2025 della Commissione Regionale per la VAS, che si è espressa con PARERE POSITIVO sul Rapporto Ambientale del PAT del Comune di Mira (VE) subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni riportate nei capitoli successivi.

3. LE RAGIONI PER LE QUALI È STATO SCELTO IL PIANO O PROGRAMMA ADOTTATO

La fase di confronto con i cittadini e i portatori d'interesse e la concertazione con i soggetti competenti in materia ambientale ha definito un Piano il più possibile vicino ai cittadini e costruito sulle caratteristiche del Comune. In sede di Rapporto Ambientale è stata inoltre effettuata una valutazione degli scenari attraverso l'analisi dei servizi ecosistemici. Questa ha tenuto conto di tre scenari:

1. lo stato di fatto;
2. lo scenario del PRG vigente;
3. lo scenario strategico del PAT.

Vengono di seguito sintetizzati e messi a confronto i risultati ottenuti dagli scenari precedentemente analizzati.

Lo scenario n. 1 (stato di fatto) illustra lo stato di fatto del valore dei Servizi Ecosistemici per il territorio di Mira, i quali si attestano su un valore di 114.878,56

Con lo scenario n. 2 (PRG), attraverso il quale viene analizzata la situazione di piena attuazione delle previsioni territoriali contenute nel PRG, si evince che vi è un lieve peggioramento riguardante il valore dei Servizi Ecosistemici, i quali si attestano al dato di 112.913,75.

Attraverso l'implementazione dello scenario n. 3 (nuovo PAT) vi è un miglioramento generale della fornitura di Servizi Ecosistemici; nello specifico vi è un incremento marcato dei Servizi Ecosistemici di tipo culturale, per un valore complessivo di 118.876,18.

QUANTIFICAZIONE SE				
Scenari	Valore SE Fornitura	Valore SE Regolazione	Valore SE Culturali	Valore SE Totale
Scenario 1: Stato di Fatto	32.315,06	54.896,29	27.667,21	114.878,56
Scenario 2: PRG vigente	31.216,49	54.033,93	27.663,34	112.913,75
Scenario 3: PAT	31.648,52	57.781,81	29.445,86	118.876,18

Fino ad oggi i benefici derivanti dalle risorse naturali hanno svolto un ruolo di secondo piano nei processi di governo e gestione del territorio, anche perché molte di queste funzioni non sono immediatamente note come, di conseguenza, gli effetti delle scelte. Infatti, nonostante i progressi fatti nel campo scientifico negli ultimi decenni, i SE non hanno trovato utilizzo all'interno dei processi pianificatori e decisionali. Pertanto, è necessario che si rendano disponibili strumenti per una valutazione ex ante dello stato di fatto e degli effetti che le politiche relative all'uso del suolo possono generare sugli ecosistemi e sulla loro capacità di fornire SE (Santolini, 2010).

Come emerge dal recente rapporto sullo stato dell'ambiente europeo i territori più dotati di SE sono, in genere, più resilienti e meno vulnerabili a fronte di eventi naturali estremi (es. piogge intense ondate di calore), in altre parole, possono meglio tollerare gli impatti (Scolozzi et al., 2012); ecco perché si deve riflettere sulla necessità di individuare strumenti di supporto alla pianificazione, in grado di valutare a priori in che misura i processi pianificatori possano incidere sul *land cover*.

Con l'applicazione di questi concetti al territorio di Mira ed ai suoi strumenti di *governance* si è pertanto scelto di utilizzare e valutare i servizi ecosistemici come apparato valutativo nel processo di VAS.

In quest'ottica la natura recupera e mette al centro il ruolo di fornitore di risorse vitali e di equilibratore della stabilità e della sostenibilità globali. Sulle infrastrutture verdi la Comunità europea sta predisponendo una strategia per creare nuovi collegamenti tra le aree naturali esistenti e favorire il miglioramento della qualità e delle funzionalità ecologiche del territorio.

La realizzazione di tali infrastrutture promuove un approccio integrato alla gestione del territorio e determina effetti positivi anche dal punto di vista economico, nel contenimento di alcuni dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico, nella lotta ai cambiamenti climatici e nel ristabilimento della qualità delle matrici ambientali, aria, acque, suolo.

4. LE OSSERVAZIONI E I PARERI PERVENUTI

1.1 Le osservazioni della consultazione pubblica

In seguito all'adozione del Piano con il Decreto di Consiglio Comunale n. 1 del 11/01/2024 sono pervenute 62 osservazioni di valenza ambientale. Di queste, 26 sono state ritenute "Accogliabili", 12 "Parzialmente accoglibili" e 3 "Non pertinenti". L'accoglimento delle osservazioni generalmente non modifica le scelte strategiche del PAT e non alterano le conclusioni di sostenibilità accertate nel Rapporto Ambientale. Inoltre, le richieste n. 57, 139 e 147 presentano carattere ambientale e solo la 139 produce effetti positivi, le altre non producono effetti.

Si riportano le osservazioni pervenute e gli elaborati oggetto di modifica in seguito al recepimento delle stesse.

N. Rich.	Sintesi osservazione	Sintesi recepimento
Osservazioni relative alla modifica o all'introduzione di Ambiti di miglioramento della qualità urbana e territoriale di cui all'art. 23.3 delle NdA del PAT		
4	Richiesta di classificazione area soggetta a scheda PALAV come "ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale" art. 23.3 NTA in analogia a n.10 e n.11 / schede PALAV 2 e 4	ACCOGLIBILE - Secondo la VPRG vigente in adeguamento al PALAV approvata con DGR n. 2645 del 07/08/2006 (BUR 30 settembre 2006) l'area è classificata Zona D3.3 con destinazione a insediamento turistico ed è normata da una scheda specifica (n°3) con possibilità di approdi lungo il Canale delle Lepri. Tale scheda indica la necessità di prevedere un nuovo accesso all'area in accordo con la Regione Veneto. Il Piano di Recupero relativo a detta area è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 207 del 20/09/2011 nella quale si specifica "di prendere atto che la sottoscrizione della Convenzione è subordinata all'appalto della nuova viabilità di accesso alla Cassa di Colmata A, da parte della Regione, e l'agibilità delle strutture alla ultimazione delle opere". Valutato che l'area interessata dall'intervento non è più soggetta a piano attuativo poiché decaduto, risulta opportuno introdurre un ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale, in coerenza con le previsioni di PRG e PALAV che non incide sulle strategie di PAT, ai fini di una sua valorizzazione in termini paesaggistico-ambientali, ricreativi e turistico-ricettivi, in analogia agli ambiti limitrofi.
21	Richiesta in inserimento e classificazione come "ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale" art. 23.3	ACCOGLIBILE – La proposta risulta coerente con gli obiettivi del PAT in quanto introduce un ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale di intermodalità in un'area prossima al casello e una nuova area di forestazione.
78	Richiesta di individuazione di un'area strategica in prossimità della S.S. 309 - da PTGM area di riqualificazione – a Centro Servizi per sosta mezzi con impegno a realizzare opere per l'amministrazione	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE – mediante individuazione di un ambito funzionale al miglioramento della qualità urbana e territoriale ai sensi dell'art. 23.3 (individuabile a ridosso di area produttiva esistente), limitatamente alla porzione di territorio prossima alla zona produttiva esistente e al collegamento infrastrutturale previsto. Non viene considerata invece l'area proposta a ridosso della S.S. 309, già oggetto di interventi di eliminazione di accessi da parte di ANAS. In tale ambito potranno essere realizzati interventi (da definire in sede di P.I.) di riordino e riorganizzazione urbana; in tal senso è auspicabile che l'intervento concorra alla realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza del territorio e per il miglioramento dell'accessibilità da e per la S.S.309. (vedi punto 6 della lett b – Via Maestri del Lavoro)
129	1 – Richiesta di considerare Forte Poerio come "fulcro" per la costruzione di una rete ecologica e che tra il Forte stesso e il parco della Valmarana e polo sportivo sia definita una connessione	ACCOGLIBILE – l'introduzione di un ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale tra forte Poerio e il polo sportivo della Valmarana in quanto non pregiudica le scelte del PAT e migliora sensibilmente il tema delle infrastrutture verdi in contesto urbano nel Comune di Mira.

N. Rich.	Sintesi osservazione	Sintesi recepimento
	verde per il miglioramento della qualità urbana ed ambientale	
150	Richiesta di ricomprendere l'area ad ovest dell'area "rimessaggio barche" con accesso da via Pallada all'interno di un AMBITO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA E TERRITORIALE di cui all'art. 22.3 delle NTA con indirizzo di valorizzazione turistico, ricettiva, come punto di attestamento a supporto della fruizione naturalistica e didattica delle casse di colmata	ACCOGLIBILE – l'Ambito risulta oggetto di Accordo tra Comune di Mira, Regione del Veneto, Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A di cui alla DGR 1355/2024 per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e valorizzazione della Cassa di Colmata "A" ambito per il quale il Comune ha obiettivi di valorizzazione e visitabilità sia da terra che dalla Laguna; si ritiene pertanto che l'accoglimento della proposta rappresenti un'opportunità per migliorare l'accesso alla Cassa di colmata, nonché garantire dei servizi minimi di accesso alla laguna, considerata la prossimità a previsione provinciale (PTGM) di "Servizi di Accesso alla laguna".
Osservazioni che riguardano la modifica delle aree di urbanizzazione consolidata		
6	Richiesta riclassificare come ZTO E4 da PRG - un'area agricola come "naturale completamento e riordino del nucleo consolidato urbano" al fine di consentire la futura edificabilità	ACCOGLIBILE - la richiesta di inserimento dell'ambito in Area di Urbanizzazione consolidata, in quanto rappresenta lotto intercluso posto (assieme al limitrofo) in un ambito caratterizzato da presenza di insediamenti su 3 lati e infrastruttura. Si propone pertanto l'individuazione di tale ambito come <i>Area di urbanizzazione consolidata</i> . Si ritiene inoltre di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini edificatori delle stesse potrà avvenire con successiva variante al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.
13	Richiesta di modifica dell'ambito consolidato fino ad inglobare il limite di proprietà	ACCOGLIBILE - trattasi di area di modeste dimensioni confinante su due lati con consolidato
17	Richiesta di modifica dell'area di urbanizzazione consolidata	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE – limitatamente alla porzione est confinante su due lati con area di urbanizzazione consolidata caratterizzata dalla presenza di edifici.
28	Richiesta rettifica area di urbanizzazione consolidata	ACCOGLIBILE in quanto rappresenta la pertinenza di abitazione esistente riconducibile ad area di urbanizzazione consolidata. Si ritiene comunque di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini edificatori delle stesse potrà avvenire con successive varianti al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.
29	Richiesta rettifica area di urbanizzazione consolidata	ACCOGLIBILE in quanto rappresenta la pertinenza di abitazione esistente riconducibile ad area di urbanizzazione consolidata. Si ritiene comunque di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini edificatori delle stesse potrà avvenire con successive varianti al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.
45	Richiesta di accorpamento ad area di urbanizzazione consolidata e riconoscimento come Nucleo insediativo in zona agricola	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE – limitatamente all'accorpamento dei lotti edificati in prossimità del consolidato di natura produttiva in quanto, per caratteristiche del tessuto insediativo (lungo strada, a ridosso di un'area consolidata già identificata) assume caratteristiche di Area di urbanizzazione consolidata. Analogamente accoglibile anche parte dell'edificato individuato, limitatamente alle aree in affaccio su via Cà Ballo. Si ritiene comunque di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini edificatori delle stesse potrà avvenire con successive varianti al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.

N. Rich.	Sintesi osservazione	Sintesi recepimento
		NON PERTINENTE la richiesta di identificazione di Nucleo insediativo in zona agricola in quanto spetta al P.I. come disciplinato dalla direttiva di cui all'art.22.3 delle NTA del PAT. Si rinvia pertanto tale valutazione al P.I.
54	Richiesta di estensione dell'area di urbanizzazione consolidata su area di proprietà	ACCOGLIBILE per le caratteristiche dell'area prossima ad Area consolidata già presente su due fronti; si richiama inoltre che l'area non trova attualmente disciplina in tav.4 in quanto, per mero refuso grafico, è rappresentata bianca; quindi, in linea con l'osservazione d'ufficio si ritiene opportuno segnare la parte in bianco come Area di urbanizzazione consolidata
71	Richiesta di accorpamento alle aree di urbanizzazione consolidata di porzione di terreno agricolo (ZTO E2)	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE – limitatamente alla porzione più a nord per le caratteristiche dell'area, prossima ad Area consolidata già presente su tre fronti e in diretto contatto con infrastruttura.
72	Richiesta di accorpamento alle aree di urbanizzazione consolidata di porzione di terreno agricolo (ZTO E3)	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE - limitatamente alla porzione di territorio confinante su tre lati ad area di urbanizzazione consolidata; si ritiene che questa porzione di territorio, anche per la presenza di manufatti, possa essere ricondotta ad area di urbanizzazione consolidata. Si ritiene comunque di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini edificatori delle stesse potrà avvenire con successive varianti al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui al comma 8 del medesimo articolo.
73	Richiesta di accorpamento alle aree di urbanizzazione consolidata di porzione di terreno agricolo (ZTO E3)	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE – limitatamente alla porzione di territorio i cui lotti sono interessati da insediamenti; si ritiene che questa porzione di territorio, per la presenza di tali manufatti, possa essere ricondotta ad area di urbanizzazione consolidata.
74	Richiesta di accorpamento alle aree di urbanizzazione consolidata di porzione di terreno agricolo (ZTO E3) e di inserimento in nucleo insediativo in zona agricola	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE – limitatamente alla porzione di territorio i cui lotti sono interessati da insediamenti; si ritiene che questa porzione di territorio, per la presenza di tali manufatti, possa essere ricondotta ad area di urbanizzazione consolidata. Si ritiene comunque di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini edificatori delle stesse potrà avvenire con successive varianti al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui al comma 8 del medesimo articolo. NON PERTINENTE - la richiesta di identificazione dei nuclei insediativi in zona agricola in quanto spetta al P.I. come disciplinato dalla direttiva di cui all'art.22.3 delle NTA del PAT. Si rinvia pertanto tale valutazione al P.I.
75	Richiesta di accorpamento alle aree di urbanizzazione consolidata di porzione di terreno agricolo (ZTO E2).	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE – limitatamente alla porzione di territorio in allineamento con un'area di urbanizzazione consolidata già definita lungo infrastruttura; si ritiene che questa porzione di territorio, anche per la presenza di infrastruttura e circondata da tessuti consolidati, possa essere ricondotta ad area di urbanizzazione consolidata
76	Richiesta di accorpamento ad area di urbanizzazione consolidata per inserimento nucleo insediativo in zona agricola	ACCOGLIBILE - estendendo il perimetro all'intero nucleo insediativo che, per caratteristiche fisiche (presenza di gruppo di edifici lungo infrastruttura) può essere assunto come area di urbanizzazione consolidata. Si ritiene comunque di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini edificatori delle stesse potrà avvenire con successive varianti al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo. NON PERTINENTE – la richiesta di identificazione dei nuclei insediativi in zona agricola in quanto spetta al P.I. come disciplinato dalla direttiva di cui all'art.22.3 delle NTA del PAT. Si rinvia pertanto tale valutazione al P.I.
77	Richiesta di accorpamento ad area di urbanizzazione consolidata (Z.TO E2)	ACCOGLIBILE - in quanto l'area rappresenta una porzione di terreno interclusa su 3 lati da area di urbanizzazione consolidata. Si ritiene comunque di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini edificatori delle stesse potrà avvenire con successive varianti al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui al comma 8 del medesimo articolo.

N. Rich.	Sintesi osservazione	Sintesi recepimento
79	Richiesta di accorpamento ad ambito di urbanizzazione consolidata, area soggetta ad ampliamento attività produttive ai sensi della LR 55/2012	ACCOGLIBILE – trattasi di ambito soggetto a procedimento di cui alla L.R. 55/2012 che comporta ampliamento di attività esistente; il procedimento ha comportato variante urbanistica al PRG e pertanto si ritiene accoglibile la proposta di osservazione che determina l'aggiornamento dell'area di urbanizzazione consolidata all'ambito di intervento oggetto di SUAP.
80	Richiesta di accorpamento ad area di urbanizzazione consolidata e individuazione come frangia urbana	ACCOGLIBILE – trattasi di una modesta porzione di lotto in proprietà che pertanto si ritiene possa essere allineato alla limitrofa area di urbanizzazione consolidata. Si ritiene comunque di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini edificatori delle stesse potrà avvenire con successive varianti al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo. NON PERTINENTE - L'identificazione delle frange urbane in zona agricola spetta al P.I. come disciplinato dalla direttiva di cui all'art.22.4 delle NTA del PAT. Si rinvia pertanto tale valutazione al P.I.
88	Richiesta di estendere l'area di urbanizzazione consolidata alla proprietà al fine di rendere edificabile un'area più ampia	ACCOGLIBILE – in quanto trattasi di un'area adiacente ad area di urbanizzazione consolidata caratterizzata dalla presenza di infrastruttura viaria (SS 309) e circondata da tessuti consolidati.
101	Richiesta di accorpamento lotto di proprietà ad Aree di urbanizzazione consolidata, in allineamento ad area adiacente avente già PdC rilasciato per la realizzazione di 2 edifici.	ACCOGLIBILE – in ragione delle caratteristiche dell'ambito che, a seguito di rilascio di titoli edilizi su lotto limitrofo e della presenza di infrastruttura limitrofa può essere accorpata ad area di urbanizzazione consolidata limitrofa, risultando sostanzialmente lotto intercluso.
108	Richiesta di modifica/Ampliamento dell'Area di urbanizzazione consolidata in allineamento a limite di zona adiacente a est.	ACCOGLIBILE – trattasi di modesta estensione dell'area di urbanizzazione consolidata che meglio identifica il lotto di proprietà dell'immobile già identificato in tale fattispecie
112	Richiesta di estensione area di urbanizzazione consolidata ad area agricola di proprietà (E2)	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE - limitatamente alla porzione di territorio in allineamento con un'area di urbanizzazione consolidata già definita lungo infrastruttura; si ritiene che questa porzione di territorio, anche per la presenza di infrastruttura, possa essere ricondotta ad area di urbanizzazione consolidata
113	Richiesta di estensione area di urbanizzazione consolidata ad area agricola di proprietà (E3)	ACCOGLIBILE – in quanto trattasi di lotto intercluso tra aree di urbanizzazioni consolidate e limitrofo a infrastruttura esistente. Si ritiene comunque di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini edificatori delle stesse potrà avvenire con successive varianti al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.
115	Estensione dell'area di urbanizzazione consolidata ad area agricola di proprietà (ZTO E2.1)	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE - viene accolta la modifica per la sola parte che non presenta più peculiarità di carattere agricolo ma risulta limitrofa a tessuto consolidato con presenza di alcuni fabbricati. Si ritiene comunque di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini edificatori delle stesse potrà avvenire con successive varianti al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.
128	Richiesta di accorpamento lotto di proprietà ad Aree di urbanizzazione consolidata, in allineamento ad area adiacente avente già PdC rilasciato per la realizzazione di 2 edifici.	ACCOGLIBILE – in ragione delle caratteristiche dell'ambito che, a seguito di rilascio di titoli edilizi, della presenza di infrastruttura limitrofa può essere accorpata ad area di urbanizzazione consolidata già presente.
131	Richiesta di inserimento terreno di proprietà in area di urbanizzazione consolidata.	ACCOGLIBILE per le caratteristiche dell'area, prossima a infrastruttura esistente e interclusa su 3 lati da area di urbanizzazione consolidata. Si ritiene comunque di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini

N. Rich.	Sintesi osservazione	Sintesi recepimento
		edificatori delle stesse potrà avvenire con successive varianti al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.
141	Richiesta di inserimento lotto di proprietà in area di urbanizzazione consolidata	ACCOGLIBILE - per le caratteristiche dell'area, prossima a infrastruttura esistente e interclusa su 3 lati da area di urbanizzazione consolidata. Si ritiene comunque di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini edificatori delle stesse potrà avvenire con successive varianti al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui ai commi 7 E 8 del medesimo articolo.
143	Richiesta di accorpamento ad area di urbanizzazione consolidata terreno di proprietà con presenza fabbricati lungo via Giare.	ACCOGLIBILE - per le caratteristiche dell'area, prossima a infrastruttura esistente con presenza di fabbricati in continuità ad area di urbanizzazione consolidata limitrofa ed inoltre l'area è in ZTO B nel PRG vigente
145	Richiesta di accorpamento ad area di urbanizzazione consolidata terreno di proprietà	ACCOGLIBILE - per le caratteristiche dell'area, prossima a infrastruttura esistente in continuità ad area di urbanizzazione consolidata limitrofa; per analoghe caratteristiche estendere l'ambito alle superfici in allineamento dei lotti limitrofi
151	Richiesta di ampliare l'area di urbanizzazione consolidata a nord di via Tresievoli includendo i mappali di proprietà	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE - per le caratteristiche dell'area interclusa su 2 lati da area di urbanizzazione consolidata, limitatamente alla fascia di terreno più prossima all'edificato esistente. Si ritiene comunque di precisare che la disciplina delle aree comprese all'interno degli AUC è puntualmente definita dall'art.22.1, dove l'eventuale trasformazione ai fini edificatori delle stesse potrà avvenire con successive varianti al PI esclusivamente dove sussistano le condizioni di cui ai commi 7 E 8 del medesimo articolo.
Osservazioni su altri temi puntuali		
57	Errata indicazione di n.4 "allevamenti zootecnici potenzialmente intensivi" lungo via Botte, per i quali si chiede l'eliminazione (trattasi di abitazioni)	ACCOGLIBILE – Trattasi di fonte dato non aggiornata per la quale pertanto si propone la revisione del tematismo da QC e aggiornamento della TAV.1
139	8 – Inserimento nuovo ambito di forestazione urbana 11- Nella Tav. 03 – Carta delle Fragilità, estendere area con Classe di compatibilità III – terreni non idonei relativa a "discarica nuova Alba" in località Dogaletto.	ACCOGLIBILE – viene esclusivamente recepita una strategia condivisa con la Regione Veneto nell'ambito della SISUS 2021-2027. ACCOGLIBILE – Alla luce del "Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i. - Interventi di Fase 3" presentato dalla società "Nuova Alba" in data 03.12.2024 – prot. com. 12147 e 12148 (cui si rinvia per gli approfondimenti del caso), appare necessario estendere il perimetro del sito individuato in località Dogaletto quale "ex discarica Nuova Alba", all'ambito contaminato relativo al "Pennacchio di contaminazione" (Tav.03 – carta delle Fragilità)
147	Richiesta spostamento limite fisico all'espansione	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE – Pur essendo il PAT uno strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale non avente valore conformativo della proprietà, si ritiene di accogliere l'osservazione, limitatamente all'individuazione del nuovo limite fisico più a sud tale da inglobare l'intero tracciato stradale e consentire un'edificazione più contenuta al fine di limitare il consumo di suolo agricolo.

1.2 Il parere dei soggetti competenti ambientali

Dato atto che, con nota prot. n. 150722 del 25/03/2024, l'UO VAS, VINCA e NUVV, ai fini di quanto previsto dall'art. 13 comma 5-bis del D.Lgs. 152/2006, ha messo a disposizione la proposta di Piano e il Rapporto Ambientale ai seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA):

- ARPAV
- Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;
- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
- Genio Civile di Venezia;
- Città Metropolitana di Venezia;
- Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
- Direzione Difesa del Suolo;
- Direzione Pianificazione Territoriale;
- Direzione Turismo;
- Veritas spa;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- USLSS 3 Serenissima;
- Comune di Mirano;
- Comune di Spinea;
- Comune di Venezia;
- Comune di Campagna Lupia;
- Comune di Dolo;
- Comune di Pianiga;

Di questi, sono pervenuti i seguenti pareri dai Soggetti Competenti in materia Ambientale a seguito della Consultazione.

- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, acquisito al prot. re. N. 181762 del 12/04/2024;
- Azienda ULSS 3 Serenissima, acquisito al prot. reg. 199352 del 23/04/2024;
- Veritas spa, acquisito al prot. reg. 220172 del 07/05/2024
- Direzione Pianificazione Territoriale, prot. reg. n. 233664 del 15/05/2024;
- Città Metropolitana di Venezia, acquisito al prot. reg. n. 234117 del 15/05/2024
- ARPAV, acquisito al prot. reg. n. 233237 del 12/05/2025.

Di seguito si riportano i contributi ricevuti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale unitamente al loro recepimento e alle modifiche introdotte nel Rapporto Ambientale.

4.2.1 Parere del Consiglio di Bacino della Laguna di Venezia

Tema	Contributo	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
Acque	Esprime parere favorevole riservandosi di valutare in una fase successiva eventuali interferenze con le reti.	Si prende atto.	-

4.2.2 USLSS 3 Serenissima

Tema	Contributo	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
Generale	<p>In riferimento al Piano in oggetto, l'autorità rappresenta l'esigenza di alcune accortezze da seguire nella progettazione finale degli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valorizzare le zone a verde, rendendole sicure e fruibili dai frequentatori per lo svolgimento dell'attività fisica, da sempre uno dei capisaldi di uno stile di vita sano da promuovere nella popolazione, e utile alla riduzione delle isole di calore urbano sempre più frequenti nel periodo estivo; - Garantire la presenza di percorsi ciclopedonali ben collegati nel territorio comunale ed extra-comunale; - Compensare o eventualmente ridurre il consumo di suolo con interventi tecnologici di risparmio energetico degli edifici (es. installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture) o con accorgimenti climaticamente utili come la piantumazione di specie vegetali idonee sulle coperture. 	Si prende atto.	-

4.2.3 Veritas S.p.a.

Tema	Contributo	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
Acque Rifiuti	Per quanto di competenza non si ravvedono effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano in oggetto.	-	-

4.2.4 Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale

Tema	Contributo	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
Generale	Non si rilevano elementi di contrasto con i contenuti del PTRC e del PALAV	-	-

4.2.5 Regione del Veneto – Direzione Turismo

Tema	Contributo	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
Generale	<p>La Regione del Veneto, con protocollo n. 0233664 del 15/05/2024, esprime parere favorevole al PAT in oggetto, raccomandando di valutare la possibilità di recepire nell'ambito delle Norme Tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il riferimento alle Misure di Conservazione di cui alla DGR 786/2016 e ss. mm. e ii. per gli habitat e per le specie floro-faunistiche presenti, per le quali si è guardato anche alla cartografia distributiva delle specie di cui alla DGR 2200/2014, intese non solo come divieti e obblighi, ma anche come buone prassi, quale indirizzo gestionale coerente con gli obiettivi della pianificazione; - quanto definito dalla DGR n. 1059 del 29/08/2023, con cui è stata approvata la 	Sono state modificate le Norme tecniche riportando i riferimenti richiesti, in particolare all'art. 9, comma 5 e all'art. 18.4, comma 3, lettera e).	Il recepimento non comporta modifica al RA.

	“Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022 – 2026”, considerata la previsione di sviluppare interventi di forestazione urbana e tutela della rete ecologica in generale.		
--	---	--	--

4.2.6 Città Metropolitana di Venezia – Area Tutela Ambientale

Tema	Contributo	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
Generale	Non si rilevano osservazioni sotto al profilo di competenza.	-	-

4.2.7 ARPAV

Tema	Contributo	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
Obiettivi e azioni del PAT	<p>Il RA al par. 4.4 descrive gli scenari del PAT e le strategie che si ritiene di adottare per raggiungerli (azioni). Il percorso logico Obiettivo – azioni è presentato al par. 4.4.5, mentre un approfondimento sulle azioni è presente al par. 4.5.</p> <p>Il percorso logico citato è stato ripreso anche nell'allegato del "Documento di verifica della coerenza interna tra obiettivi del documento preliminare e obiettivi e azioni del PAT", si rileva tuttavia una discordanza tra gli articoli di norma riportati nel documento rispetto alle NTA del PAT stesso.</p> <p>Non risulta esserci corrispondenza tra le azioni (articoli NTA) riportati nella tabella al par. 4.4.5 rispetto alle azioni strategiche della Tav. 4 Carta delle Trasformabilità che sembra non aver considerato tutte le azioni strategiche perviste dalle NTA.</p> <p>Al par. 4.6 Dimensionamento del Piano viene stimato il fabbisogno di nuove abitazioni considerando il rapporto tra la domanda e l'offerta ponendo attenzione alle dinamiche sociali, al contesto del mercato immobiliare ed alla disponibilità di alloggi intervenendo anche strategicamente sull'utilizzo del patrimonio esistente. Nella stima del fabbisogno abitativo si fa riferimento ai dati di censimento ISTAT anno 2011, si ricorda che sono disponibili i dati di censimento al 2021.</p>	<p>Il dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Mira è stato costruito sulla base di un approccio tecnico-disciplinare rigoroso, coerente con i principi della sostenibilità, le indicazioni della pianificazione regionale e i contenuti della normativa vigente.</p> <p>Esso si fonda su un presupposto fondamentale: non generare nuova volumetria urbanistica, ma ottimizzare e riutilizzare quella residua del PRG vigente, orientando le trasformazioni territoriali verso interventi di rigenerazione urbana, recupero del patrimonio edilizio esistente e uso efficiente del suolo.</p> <p>Fatto salvo che in sede attuativa si procederà a un aggiornamento sistematico dei dati sulla base delle fonti statistiche più recenti, si evidenzia che il Censimento permanente ISTAT 2021 conferma sostanzialmente i trend già rilevati nel 2011, in particolare per quanto riguarda la riduzione progressiva della dimensione media dei nuclei familiari (da 2,35 a 2,25 componenti per famiglia). Tale tendenza comporta un aumento del numero di famiglie a parità di popolazione, ed è quindi un parametro strutturale da tenere in considerazione nella valutazione della domanda abitativa.</p> <p>In coerenza con questo quadro, il PAT assume tra i propri obiettivi quello di garantire, per ogni nuova famiglia, la disponibilità di un alloggio (rapporto 1:1), secondo il principio di riduzione della coabitazione forzata e di promozione del benessere abitativo. Questo non implica la previsione di nuclei monofamiliari come unica tipologia, bensì l'assunzione di un criterio orientativo per garantire l'equità e l'adeguatezza dell'offerta abitativa in rapporto all'evoluzione sociale e demografica.</p>	Non sono state necessarie modifiche al RA.

<p>Rispetto all'andamento della popolazione ed in particolare alla media componenti per famiglia pari a 2,35 nel 2011 e 2,25 nel 2021 non risulta corretto basare la domanda di fabbisogno volumetrico sulla superficie media degli alloggi di 105 mq considerando la previsione di solo nuclei monofamiliari. Sulla base dei dati ISTAT, pertanto, il dimensionamento sembra sovrastimato.</p>	<p>Il fabbisogno stimato risulta quindi coerente e proporzionato rispetto alle dinamiche demografiche aggiornate, ed è stato calcolato tenendo conto anche del potenziale di riutilizzo degli alloggi non occupati, secondo un'impostazione che integra rigore analitico, efficienza insediativa e sostenibilità. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Mira, quindi, non introduce nuova volumetria urbanistica, ma adotta un modello innovativo di "dimensionamento circolare", fondato sulla riorganizzazione e riutilizzo della volumetria residua del PRG vigente, senza generare ulteriore carico urbanistico.</p> <p>La quota volumetrica destinata alla rigenerazione urbana – definita come dimensionamento strategico – non corrisponde a nuova capacità edificatoria, ma viene derivata dalla rimodulazione del volume residuo del PRG vigente, attraverso gli strumenti attuativi del Piano degli Interventi (PI), in particolare mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">- revisione degli indici edificatori in ambiti selezionati;- stralcio di aree di espansione non più coerenti con le strategie di piano (varianti verdi);- decadenza dei termini di validità per le aree soggette a PUA non attuate nei tempi stabiliti. <p>In tal modo, si "liberano" porzioni di volume che, transitando attraverso il meccanismo del dimensionamento strategico, potranno essere riutilizzate esclusivamente per interventi virtuosi, mirati a:</p> <ul style="list-style-type: none">- generare credito edilizio all'interno di programmi complessi di rigenerazione urbana;- migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dei contesti urbani consolidati;- valorizzare l'efficienza energetica, la resilienza climatica e l'integrazione ecologica delle nuove trasformazioni. <p>Tale processo è normato e regolato all'interno del Titolo I delle Norme Tecniche di Attuazione, in coerenza con i</p>	
---	---	--

Tema	Contributo	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
		principi della sostenibilità e con gli obiettivi di qualificazione urbana promossi dal PA.	
Sostenibilità del PAT	<p>Al par. 9.1 è presentata la coerenza del PAT con la SRSvS. Si evidenzia che la SNSvS (approvata con Delibera CIPE 108 del 22 dicembre 2017 – e successiva revisione approvata dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) in data 18 settembre 2023) fornisce gli indirizzi alla SRSvS che li declina in relazione al territorio di competenza. Sembra opportuno, pertanto, che sia definito chiaramente a quali, tra gli obiettivi di sostenibilità di entrambe le SNSvS e SRSvS, il Piano in oggetto contribuisce con azioni dirette ed effetti positivi e misurabili, al fine di poter quantificare il relativo contributo. Alcuni degli obiettivi di sostenibilità posti in relazione con le azioni al cap. 9.1, seppur coerenti con le stesse, non dando un contributo diretto, risultano difficilmente misurabili in relazione al contributo del Piano ai medesimi. Si ricorda che tutti gli obiettivi di sostenibilità individuati andranno adeguatamente monitorati.</p> <p>Si evidenzia infine che la SRSvS individua prioritariamente tra gli obiettivi di sostenibilità legati al PTRC e quindi agli strumenti urbanistici sotto ordinati, la Linea di Intervento 5. “Ridurre il consumo di suolo, aumentare le aree verdi nei tessuti urbani e periurbani, tutelare e valorizzare il sistema delle aree naturali protette e la biodiversità”.</p> <p>Si rimanda alla sezione “Monitoraggio” per alcuni esempi.</p>	<p>Il paragrafo 9.1 riporta una breve analisi dello sviluppo sostenibile a partire dall’Agenda 2030, passando per la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile fino alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile. Sulla SRSvS è stata poi svolta un’analisi di coerenza per individuare su quali macroaree vi è coerenza con gli articoli o una contribuzione. Tale analisi è intesa come macrovalutazione a livello generale e non individua gli obiettivi a cui concorre il PAT. Per questo si rimanda al capitolo 10 riguardante il monitoraggio dove è stato individuato per ciascun obiettivo del PAT la linea d’intervento del SRSvS e della SNSvS.</p>	<p>Il paragrafo 9.1 è stato integrato. Il capitolo 10 è stato modificato.</p>

Coerenza	<p>Al capitolo “6 Quadro di riferimento programmatico” vengono citati gli strumenti di pianificazione e programmazione che si ritengono utili per determinare gli indirizzi di sostenibilità.</p> <p>A tal proposito si segnala lo stato di aggiornamento dei seguenti piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano Energetico Regionale (PER) approvato con DACR n. 20 del 18/03/2025; - PRTRA: DGRV n. 377 del 15/04/2025. <p>In relazione agli strumenti di pianificazione settoriale per cui è stata presentata la valutazione si evidenzia alcune osservazioni ai seguenti Piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PGA (2021-2027). - PTRC (2020). <p>Non è stata data evidenza, invece, della coerenza con i seguenti strumenti di pianificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PUMS Città Metropolitana (adottato 2024); ▪ Piano Regionale di Gestione Rifiuti urbani e speciali (PRGRU aggiornamento 2022); ▪ Piano Faunistico Venatorio (2022-2027); ▪ Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (adottato con DGRV 128/2023); ▪ Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), (approvato DCR n. 75/2020); ▪ Piani di Gestione Demanio della Navigazione Interna. <p>Si ricorda che la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC) è stata adottata con DGRV 459/2024.</p> <p>Non sembra disponibile un Piano del Verde. Va ricordato inoltre il recente Regolamento UE 2024/1991 sul Ripristino della Natura che pone l’attenzione sugli ecosistemi urbani, imponendo agli stati membri entro il 31/12/2030 di azzerare le perdite degli spazi verdi urbani e della copertura arborea. Dal 01/01/2031 gli Stati membri devono operare per conseguire un aumento degli spazi verdi urbani.</p>	<p>Il documento è stato aggiornato e sono state fatte integrazioni come richiesto dalle osservazioni. In particolare, si è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornato il Nuovo Piano Energetico Regionale; - aggiornato il PRTRA; - modificata la coerenza del PAT con il PGA; - inserito il paragrafo del PUMS; - inserito il paragrafo del PRGRU; - inserito il Piano Faunistico Venatorio 2022-2027; - inserito il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica; - inserito paragrafo relativo alla Strategia Regionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC). <p>Si segnala che il PRT era già presente nel RA e che il Piano del Verde e il Piano di Gestione Demanio della Navigazione Interna per il Comune di Mira non sono al momento disponibili.</p> <p>In merito al PTRC la coerenza è stata svolta secondo le linee-guida per l'applicazione degli articoli 79 e 81 (Allegato A) del PTRC (DGR n. 1619/2021). La scheda riportata è la medesima prevista dalle linee guida e mette in relazione le norme del PAT con quelle del PTRC, evidenziando come e dove avviene l’adeguamento del PAT al PTRC.</p>	<p>Il capitolo 6 del quadro programmatico del RA è stato aggiornato e integrato.</p>
----------	--	--	--

Tema	Contributo	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
Quadro ambientale	<p>Al cap. 7. viene proposta la rappresentazione dello stato dell'ambiente. Si ricorda che la descrizione delle matrici/componenti resa nel QA con l'individuazione delle criticità intrinseche delle medesime è finalizzata a comprendere se le azioni del Piano in valutazione possano amplificare o ridurre tali criticità già presenti comportando effetti negativi o positivi rispettivamente. Si propongono alcune precisazioni in merito alle diverse componenti ambientali. Per maggiori dettagli si rimanda al parere.</p>	<p>In riferimento allo stato di aggiornamento dei dati riportati nel capitolo "7 Quadro ambientale" si evidenzia che tali presentano l'aggiornamento più recente disponibile al momento della stesura del Rapporto Ambientale.</p> <p>In sede di adeguamento del Rapporto Ambientale, la cui dichiarazione ne rappresenta la dichiarazione di sintesi, è stato aggiornato con i dati più recenti disponibili in tale fase in modo da approvare il RA aggiornato e adeguato ai pareri. In particolare, come da osservazioni, si è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornato il Monitoraggio della qualità dell'aria; - aggiornato INEMAR 2021; - aggiornata la Relazione regionale della qualità dell'aria – anno 2024; - rivista la sintesi dell'Asse I alla luce delle modifiche introdotte e delle osservazioni effettuate; - fornite considerazioni sulle azioni del PAT alla luce del quadro climatico e degli inquinanti in aria; - rivisto il capitolo "Quadro climatico"; - aggiornato il paragrafo sul consumo di suolo a livello comunale; - inserito il paragrafo "servizi ecosistemici forniti dal suolo"; - aggiornato il paragrafo acque interne; - aggiornato il paragrafo acque di transizione; - aggiornato il capitolo del PGA 6.2.2; - integrato il capitolo 7.4.2.5; - integrato il capitolo 7.4.2.6; - integrato il capitolo 7.4.2.7; - rivisto il capitolo 7.4.3; - introdotto il capitolo 7.5.2.2; - integrato il capitolo 7.8.6 relativo ai rifiuti. 	<p>Il capitolo 7 del quadro ambientale del RA è stato aggiornato e integrato.</p>

Tema	Contributo	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
		<p>Riguardo alle integrazioni richieste al capitolo 7.6.1 “Inquinamento acustico”, non si dispongono di dati di così alto dettaglio per fare una valutazione della distribuzione della popolazione all’interno delle classi acustiche.</p> <p>Riguardo alle analisi e integrazioni richieste al capitolo 7.6.2, il comune sta progressivamente adeguando gli impianti sul territorio in coerenza con il PICIL con una conseguente riduzione del consumo energetico.</p>	

Valutazione degli scenari	<p>La valutazione degli scenari proposta al par. 8, che considera la variazione dei Servizi Ecosistemici a partire dalla metodologia sviluppata nel Progetto Europeo LIFE+ “Making Good Natura”, è stata utilizzata anche in sede di valutazione del PAT. Tale metodica prevede la quantificazione della fornitura di Servizi Ecosistemici sulla base dei valori di fornitura potenziale per ogni ettaro di tipologia di superficie derivante dall’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico. La valutazione attribuisce a ciascun codice CORINE, oggetto di azioni di Piano, un punteggio di tipo qualitativo secondo la “matrice di valutazione già utilizzata nel progetto LIFE+”, che non è chiaro se derivi da valutazioni del proponente o se riprenda in toto le valutazioni del progetto LIFE+. Il valore dei Servizi Ecosistemici viene poi ricalcolato rispetto alla trasformazione dell’uso del suolo intervenuta nei tre scenari di analisi (stato di fatto, stato PRG, stato PAT).</p> <p>Si evidenzia che la base informativa che viene utilizzata per il calcolo dei SE dello stato di fatto attribuisce al compendio militare previsto in località Malcontenta (ca. 80 ha) la qualifica di zona urbanizzata, azzerando qualunque tipo di SE. Si rileva che l’area risulta in minima parte urbanizzata ed è invece caratterizzata da ampie aree boscate e terreni non impermeabilizzati che forniscono ancora tutti i SE di Regolazione. La corretta caratterizzazione dello stato di fatto dei SE è la base per le valutazioni successive.</p> <p>Non è chiaro inoltre perché la valutazione dello scenario 3 avvenga con modalità diverse, in termini relativi, rispetto alla valutazione degli altri due scenari. Non si condivide inoltre la scelta di attribuire maggior valore ai SE del suolo associati alle aree residenziali pertinenti con i temi strategici del PAT; la valutazione dei SE è un’analisi prettamente ambientale, non attinente agli obiettivi di Piano (vedi Tipologie di SE elencate in tab. al par. 8.2.1).</p>	<p>In riferimento ai rilievi formulati da ARPAV relativamente alla valutazione dei Servizi Ecosistemici (SE) applicata nella redazione del PAT, si forniscono di seguito i necessari chiarimenti metodologici e motivazionali.</p> <p>1. Metodologia utilizzata: aderenza ai parametri ufficiali LIFE+ MGN</p> <p>La valutazione degli scenari, come illustrato al paragrafo 8 della Rapporto Ambientale, si basa sulla metodologia sviluppata nell’ambito del Progetto Europeo LIFE+ “Making Good Natura” (MGN), riconosciuta a livello scientifico e già applicata in altri contesti di pianificazione territoriale.</p> <p>In particolare, la matrice di valutazione dei SE utilizzata deriva direttamente dal set di valori qualitativi elaborati dal progetto LIFE+ e non è frutto di stime discrezionali del proponente, ma riprende in maniera integrale i punteggi ufficiali assegnati a ciascuna tipologia CORINE per le diverse funzioni ecosistemiche.</p> <p>Ad esempio, per quanto riguarda la funzione R2 – Purificazione dell’aria, al codice CORINE 212 (superfici coltivate) è attribuito un punteggio pari a 2, corrispondente a una funzione di regolazione moderatamente rilevante. Questo valore è esattamente quello riportato nella matrice LIFE+ e si è ritenuto, per ragioni di coerenza metodologica e comparabilità, di non introdurre correzioni locali, anche se si è pienamente consapevoli del contributo emissivo del settore agricolo in termini di ammoniaca e particolato secondario.</p> <p>La scelta di mantenere inalterati i punteggi ufficiali è giustificata dalla necessità di garantire l’omogeneità del confronto tra gli scenari e l’aderenza a parametri riconosciuti a livello europeo, evitando interventi soggettivi che rischierebbero di compromettere la validità comparativa delle valutazioni.</p>	<p>Non sono state necessarie modifiche al RA.</p>
---------------------------	--	---	---

<p>A tal proposito si evidenzia che nello scenario 3 (scenario PAT) non viene considerato lo stato previsionale di massima espansione potenziale esprimibile dal PAT. Non vengono infatti considerate le variazioni di uso del suolo potenziale afferenti a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ tutte le aree del consolidato – Art. 22.1;▪ le aree da riqualificare da PTGM (PTGM art. 50) - Art. 23.4;▪ le infrastrutture per la viabilità di progetto – Art. 27.2. <p>La valutazione sembra pertanto sottovalutare i possibili effetti negativi associati alle azioni di Piano.</p>	<p>2. Compendio militare di Malcontenta: adozione di scenario prudenziale</p> <p>In merito alla caratterizzazione del compendio militare in località Malcontenta, si precisa che la classificazione come “zona urbanizzata” è stata assunta a titolo prudenziale, nell’ambito dello scenario di trasformazione potenziale. Ad oggi non sono noti nel dettaglio i contenuti e le modalità di trasformazione dell’area, né il grado di impermeabilizzazione o le destinazioni d’uso future. Pertanto, si è ritenuto corretto applicare lo scenario “peggiore”, ovvero con azzeramento dei SE, proprio per evitare di sovrastimare i benefici ecosistemici associati ad un’area che, pur in parte ancora vegetata, è soggetta a futura trasformazione urbanistica. Tale approccio garantisce un’impostazione cauta, trasparente e verificabile.</p> <p>3. Scenario 3 (PAT): adozione del sistema delle pesature prestazionali</p> <p>Diversamente dagli altri scenari (stato di fatto e PRG vigente), nello scenario 3 (PAT) è stato introdotto un sistema di pesatura che valorizza alcune aree in base agli obiettivi specifici e alle azioni previste dal Piano, le quali attribuiscono alle superfici urbanizzate o trasformabili una capacità prestazionale aggiuntiva in termini ecosistemici.</p> <p>In particolare, le aree interessate da:</p> <ul style="list-style-type: none">• funzioni figurative e riconnesse al paesaggio;• sistemi di laminazione idraulica;• percorsi ciclopedonali e reti ecologiche;• interventi soggetti a disciplina della sostenibilità (Titolo I delle NTA); <p>sono state considerate, anche se urbanizzate, come ambiti in grado di continuare ad erogare SE, grazie agli standard ambientali più elevati e agli obblighi progettuali previsti dal PAT. Si tratta di un effetto diretto dell’azione pianificatoria,</p>	
---	---	--

Tema	Contributo	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
		<p>non presente nei due scenari precedenti, e quindi applicabile solo allo scenario 3.</p> <p>Questa impostazione risponde alla logica di integrazione tra sostenibilità e pianificazione, e consente di evidenziare il valore aggiunto apportato dal PAT rispetto alla strumentazione vigente, senza forzare l'analisi ambientale, ma rafforzando la coerenza tra azioni, obiettivi e impatti attesi.</p> <p>4. Precisazioni sulle aree escluse dalla stima di trasformazione</p> <p>Si precisa infine quanto segue in merito alle trasformazioni potenziali non incluse nella valutazione dello scenario 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le aree del consolidato (Art. 22.1 delle NTA) non sono automaticamente trasformabili. Il PAT prevede, in tali ambiti, una disciplina selettiva e contingentata, che consente il cambio di ZTO solo per superfici limitate, subordinate a verifica tecnica in sede di PI. Di conseguenza, non è corretto includerle nel computo previsionale automatico delle trasformazioni. • Le aree da riqualificare da PTGM (Art. 23.4) non costituiscono nuova previsione, ma rappresentano il recepimento di ambiti già presenti nella pianificazione provinciale, finalizzati alla riorganizzazione funzionale e paesaggistica di corridoi infrastrutturali. Non sono aree di espansione, ma ambiti strategici già valutati in sede provinciale. • Le infrastrutture di progetto (Art. 27.2) consistono in brevi tratti di connessione viaria a supporto della mobilità locale. Non si tratta di interventi espansivi, ma di complementi infrastrutturali inseriti in ambiti già urbanizzati o consolidati, che non alterano in modo significativo l'uso del suolo né la fornitura di SE. 	

Valutazione degli effetti, mitigazioni/compensazioni	<p>Al paragrafo 9.3 si descrivono gli effetti del Piano dovuti, secondo quanto riportato nel RAP, alle azioni previste dalla Carta delle trasformabilità in relazione a ciascuna componente ambientale. Non è chiaro, pertanto, perché in tabella di valutazione non appaiano le seguenti azioni contenute nella Tavola 4:</p> <p>“Sviluppo urbano” art. 26; “Infrastrutture per la viabilità di progetto” art. 27.2; “Compensorio militare “Malcontenta” art. 25.2; “Ambiti a supporto della nautica” art. 27.7.</p> <p>In generale si evidenzia che la valutazione non ha considerato la natura diretta o indiretta dell’effetto, né di breve (reversibile) o di lungo termine (irreversibile). Di seguito alcune osservazioni divise per matrice ambientale.</p> <p>Per maggiori dettagli si rimanda al parere.</p>	<p>Alla luce delle osservazioni riguardo il paragrafo 9.3 “Stima degli effetti ambientali attesi dalle azioni di Piano” del Rapporto Ambientale per il PAT del Comune di Mira, si segnala che il Rapporto Ambientale adeguato è stato aggiornato con una revisione delle valutazioni fatte tenendo in considerazione le osservazioni ricevute.</p> <p>Si evidenzia, ad ogni modo, che il PAT, come previsto dalla LR 11/2014 è <i>“lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale”</i> (art. 12 comma 2). Il Piano degli Interventi (PI) è, invece, <i>“lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”</i> (art. 12 comma 3).</p> <p>Da questa prima disamina si evince che il PAT abbia un assetto strategico e che, ad eccetto di previsioni del previgente Piano Regolatore Comunale che comunque devono essere confermate, individua strategicamente azioni indirette che dovranno essere recepite e introdotte tramite strumenti di attuazione dal PI.</p> <p>Nel caso in esame del PAT di Mira, tutte le trasformabilità che possono comportare effetti significativi in termini di carico urbanistico dovranno, con riferimento anche al tema della decadenza delle aree soggette a PUAS, dovranno essere riconfermate o recepite con successive varianti al PI.</p>	<p>Il capitolo 9.3 è stato integrato con gli articoli mancanti e le valutazioni riviste, anche sulla base delle osservazioni fornite.</p> <p>Alla luce di ciò è stato inserito il capitolo 9.4 “Risultati delle valutazioni” necessario a spiegare gli effetti riportati al paragrafo 9.3.</p>
--	---	---	--

Tema	Contributo	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
		<p>Tutte le altre strategie introdotte dal PAT hanno una caratterizzazione indiretta e un arco temporale di attuazione che dipende dal futuro PI ma in linea generale di lungo termine. Infatti, il PAT ha efficacia per un periodo di dieci anni.</p> <p>Alla luce di tali aspetti anche gli effetti del Piano in oggetto possono essere considerati a lungo termine rispetto al momento dell'attuazione degli stessi e di natura indiretta in quanto sarà compito del Piano degli Interventi la definizione delle modalità di attuazione.</p> <p>Per tali motivi, per le valutazioni del Rapporto Ambientale che permettono di verificare i potenziali effetti attesi dal PAT sullo Stato dell'Ambiente sono state considerate le azioni strategiche del Piano che potrebbero avere un effetto su almeno una delle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, biodiversità, agenti fisici, paesaggio, popolazione, economia, mobilità sistema insediativo, sistema agricolo, energia, rifiuti) in modo tale da definire se gli effetti globali del Piano assumono una connotazione maggiormente positiva o negativa rispetto all'ambiente.</p>	

Tema	Contributo	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
Monitoraggio	<p>Si ricorda che l'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 152/06 s.m.i prevede: <i>“il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive”</i> e che le azioni previste dal PAT andranno a contribuire alla trasformazione del territorio che sarà monitorata dal Piano stesso.</p> <p>Il monitoraggio pertanto dovrà prevedere sia il monitoraggio della sostenibilità che degli effetti negativi che verranno rilevati in sede di monitoraggio del PAT stesso.</p> <p>Si suggerisce di identificare il rapporto tra obiettivi, azioni e indicatori, in parte anticipato nella sezione “Sostenibilità del Piano” del presente contributo.</p> <p>Si suggerisce infine di consultare gli “Indirizzi operativi sul monitoraggio VAS dei piani regolatori generali comunali” pubblicati dal MASE nella sezione Sezione Studi e indagini di settore sul Portale nazionale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali.</p> <p>Si ricorda infine che l'art. 18 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. prevede che le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio siano tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Non sembrano stati presentati nel RAP tutti gli indicatori pertinenti in relazione alle trasformazioni previste, né è stata presentata la relativa variazione dal momento di approvazione del PAT ad oggi, ove possibile.</p>	<p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale del PAT è stato oggetto di revisione in sede di adeguamento del Rapporto Ambientale. In particolare, è stato adeguato alle recenti Linee guida per il monitoraggio del Piano, specificando anche, tra gli obiettivi di sostenibilità individuati nella Analisi di coerenza quelli che possono essere direttamente misurabili rispetto alle azioni di Piano.</p>	<p>Il capitolo 10 è stato adeguato secondo prescrizioni, in particolare è stato creato il paragrafo 10.1 che esplica gli obiettivi di sostenibilità a cui concorrere e l'individuazione del set d'indicatori come da prescrizioni e il paragrafo 10.2 riguardo le modalità di restituzione del monitoraggio.</p>

1.3 Il parere della Relazione Tecnica VINCA

Di seguito si riporta la “*Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 168/2025*” del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Mira (VE). La commissione ha espresso parere positivo con le prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate.

N.	PRESCRIVE	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
1	<p>Di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e, anche a tal fine, di subordinare l’attuazione di quanto previsto dagli artt. 22.5, 23.3, 27.3, 27.5, 27.7 delle NTA del Piano in argomento, per le parti ricadenti nella rete Natura 2000, alla complessiva verifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie del sito ZSC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia”. Tale verifica comporta anche un pertinente aggiornamento del database georeferenziato contenente la proposta di modifica della cartografia degli habitat approvata, da fornirsi secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1006/2007.</p> <p>Altresì, negli ambiti di piano contermini agli habitat di interesse comunitario dovranno essere adottate idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali.</p>	<p>Sono state modificate le Norme tecniche riportando i riferimenti richiesti, in particolare all’art. 9, comma 7.</p>	<p>Il recepimento non comporta modifica al RA.</p>
2	<p>Di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti ricadenti nell’ambito di piano in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nel predetto ambito di piano,</p>	<p>Si prende atto.</p>	<p>Non sono state necessarie modifiche al RA.</p>

N.	PRESCRIVE	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
	<p>prevedendo il rafforzamento ovvero l'incremento delle condizioni ecotonali con particolare riferimento alle aree rurali e naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici ed infrastrutturali anche mediante il recupero strutturale e compositivo delle siepi eventualmente presenti all'interno degli ambiti di progetto mediante l'integrazione con elementi arboreo-arbustivi (laddove possibile preservando gli esemplari autoctoni già esistenti), sviluppando possibilmente una struttura plurifilare e multiplana. A tal fine, andrà altresì previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none">a. con riferimento ai percorsi ciclo-pedonali di progetto:<ul style="list-style-type: none">i. sia escluso il tombinamento anche parziale del reticolo idrografico, compresi i fossati, fatta eccezione per il tratto necessario all'accesso ai fondi di proprietà;ii. in corrispondenza di settori naturali o seminaturali, quali boschi, prati e zone umide, non siano ammessi gli interventi di stabilizzazione del fondo con l'impiego di materiali bituminosi, cementizi o correlati;iii. in corrispondenza di settori naturali o seminaturali, quali boschi, prati e zone umide, gli interventi di adeguamento dei tracciati esistenti sia di tipo conservativo, senza modificare ampiezza del sedime;b. con riferimento agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera		

N.	PRESCRIVE	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
	<p>infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;</p> <p>c. la ristrutturazione e/o la demolizione/ricostruzione di edifici storici e/o in disuso sia subordinata ad una perizia chiropterologica necessaria ad individuare le opportune modalità per l'esecuzione degli interventi.</p>		
3	<p>Di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000, adeguando in tal senso l'art. 29 delle NTA. Gli interventi di miglioramento ambientale andranno definiti, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini ai siti Natura 2000 e alle aree di connessione ecologica-funzionale anche con essi;</p>	<p>Sono state modificate le Norme tecniche riportando i riferimenti richiesti, in particolare all'art. 29.</p>	<p>Il recepimento non comporta modifica al RA.</p>
4	<p>Di utilizzare negli interventi di riforestazione e opere a verde in ambiente naturale e agrario solo specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone coerenti con la locale serie vegetazionale.</p>	<p>Si prende atto.</p>	<p>Non sono state necessarie modifiche al RA.</p>

N.	PRESCRIVE	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
5	Di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri.	Si prende atto.	Non sono state necessarie modifiche al RA.
6	Di verificare e documentare, per il tramite del comune di Mira il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.	Si prende atto.	Non sono state necessarie modifiche al RA.
N.	RACCOMANDA	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
1	L'aggiornamento dell'Art. 9 delle Norme Tecniche Attuative relativamente alla disciplina regionale di riferimento per la valutazione di incidenza (L.R. 12/2024 e Regolamento Regionale 4/2025);	Sono state modificate le Norme tecniche riportando i riferimenti richiesti, in particolare all'art. 9, comma 6.	Il recepimento non comporta modifica al RA.
2	La trasmissione da parte del Comune della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione del Piano, dettagliato e georiferito secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della vigente disciplina.	Si prende atto.	Non sono state necessarie modifiche al RA.

1.4 Il parere della Commissione VAS

La Commissione Regionale per la VAS, con il Parere Motivato n. 173 del 7 agosto 2025, ha espresso PARERE POSITIVO sul Rapporto Ambientale del PAT del Comune di Mira (VE) subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prima dell'approvazione del Piano

Tema	Prescrizioni	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
1	Dovranno essere recepiti gli esiti della relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 168/2025, nonché le puntuali indicazioni contenute nei pareri resi dalla autorità consultate.	Gli esiti della relazione istruttoria tecnica per la Vinca, nonché le indicazioni dei pareri sono stati recepiti.	Le eventuali modifiche sono riportate nei capitoli precedenti.
2	Sulla scorta delle indicazioni fornite dai Soggetti competenti in materia ambientale consultati, i dati riportati nei capitoli “6 Quadro di riferimento programmatico” e “7 Quadro ambientale” del Rapporto Ambientale e l’analisi di coerenza con i piani e con le recenti strategie dovranno essere opportunamente aggiornati.	I capitoli 6 e 7 del RA sono stati aggiornati come riportato nei capitoli precedenti.	I capitoli 6 e 7 sono stati aggiornati con gli ultimi dati disponibili sulla base delle osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale.
3	Le Norme di attuazione dovranno essere opportunamente ricontrollate e verificate eliminando i refusi, i riferimenti non corretti e il rimando a norme o strumenti sovraordinati superati o integrati da altre disposizioni.	Le Norme di Attuazione sono state ricontrollate e sono state aggiornate laddove necessario.	Le eventuali modifiche sono riportate nei capitoli precedenti.
4	In riferimento alle previsioni di trasformazione contenute nell’Art. 23.2 “Ambiti di Riqualificazione Urbana” l’articolo deve essere integrato con l’aggiunta del seguente comma: “Ai fini degli adempimenti di VAS, la pianificazione che recepirà le trasformazioni di cui al presente articolo dovrà essere sottoposta, ai sensi dell’art. 12	Sono state modificate le Norme tecniche riportando i riferimenti richiesti, in particolare all’art. 23.2, comma 7.	Il recepimento non comporta modifica al RA.

Tema	Prescrizioni	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
	del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità”.		
5	Nelle norme di Attuazione i riferimenti in materia di VAS e l’articolo 35 “prescrizioni relative alla procedura Vas” dovranno essere aggiornati con i riferimenti al Regolamento regionale 09 gennaio 2025, n. 3 attuativo in materia di VAS (art. 7 della LR 27 maggio 2024, n. 12);	Sono state modificate le Norme tecniche riportando i riferimenti richiesti, in particolare all’art. 35.	Il recepimento non comporta modifica al RA.
6	L’articolo 36, “misure di mitigazione e compensazione”, dovrà essere opportunamente integrato con le misure già previste nel Rapporto Ambientale.	Sono state modificate le Norme tecniche riportando i riferimenti richiesti, in particolare all’art. 36.	Il recepimento non comporta modifica al RA.
7	L’articolo 37 “modalità di monitoraggio delle previsioni del PAT” delle norme di attuazione dovrà essere opportunamente integrato, riprendendo quanto già riportato nel Rapporto Ambientale e le modifiche introdotte dalla legge n. 108 del 2021 all’art.18 del D.Lgs.152/2006 al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente, verificare lo stato di attuazione del piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all’articolo 34 D.Lgs.152/2006. A tal scopo si chiede un aggiornamento del piano di monitoraggio ambientale identificando gli obiettivi della strategia regionale che contribuisce a raggiungere il piano attraverso le proprie azioni, e selezionando, per ciascun obiettivo della strategia regionale interessato dal piano, un set pertinente di indicatori di contesto, processo e contributo.	Sono state modificate le Norme tecniche riportando i riferimenti richiesti, in particolare all’art. 37, comma 4. Inoltre, il Piano di Monitoraggio è stato aggiornato.	Il capitolo 10 del RA è stato aggiornato.

Tema	Prescrizioni	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
8	Dovranno essere ottemperati gli obblighi di informazione sulla decisione finale di cui all'art. 17 del 152/2006 anche mediante la predisposizione della dichiarazione di Sintesi di cui alla lettera b) comma 1 del medesimo articolo.	L'elaborato è stato redatto.	-
9	Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.	Si prende atto.	Non sono state necessarie modifiche al RA.
10	Il Comune dovrà provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.	Si prende atto.	Non sono state necessarie modifiche al RA.

In sede di attuazione del Piano:

Tema	Prescrizioni	Modalità di recepimento	Modifiche al RA
11	Il Piano/Piani degli Interventi che daranno operatività a scelte strategiche del PAT non valutate sotto il profilo ambientale dovrà/dovranno essere sottoposto/sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità.	Si prende atto.	Non sono state necessarie modifiche al RA.
12	Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere allineato alle previsioni attuative del Piano.	Si prende atto.	Non sono state necessarie modifiche al RA.
13	Devono essere tenuti in debita considerazione i contenuti dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, per tutti i tematismi /	Si prende atto.	Non sono state necessarie modifiche al RA.

	raccomandazioni / indicazioni legati alla fase attuativa del PAT.		
14	Devono essere attuate tutte le misure di mitigazione individuate nel Rapporto Ambientale.	Si prende atto.	Non sono state necessarie modifiche al RA.
15	<p>In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 4, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale. Dovranno essere rivisti gli indicatori proposti, in aderenza alle modifiche introdotte dalla legge n. 108 del 2021 all'art.18 del D.Lgs.152/2006. A tal scopo il piano di monitoraggio ambientale deve essere aggiornato identificando gli obiettivi della strategia regionale che contribuisce a raggiungere attraverso le proprie azioni, e selezionando, per ciascun obiettivo della strategia regionale interessato dal piano, un set pertinente di indicatori di contesto, processo e contributo.</p> <p>Nel merito degli adempimenti previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 si ritiene necessario prescrivere che la reportistica periodica sul monitoraggio dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente per la VAS con cadenza biennale.</p>	Il Piano di Monitoraggio Ambientale del PAT è stato oggetto di revisione in sede di adeguamento del Rapporto Ambientale. In particolare, è stato adeguato alle recenti Linee guida per il monitoraggio del Piano, specificando anche, tra gli obiettivi di sostenibilità individuati nella Analisi di coerenza quelli che possono essere direttamente misurabili rispetto alle azioni di Piano.	Il capitolo 10 è stato adeguato secondo prescrizioni, in particolare è stato creato il paragrafo 10.1 che esplica gli obiettivi di sostenibilità a cui concorrere e l'individuazione del set d'indicatori come da prescrizioni e il paragrafo 10.2 riguardo le modalità di restituzione del monitoraggio.
16	Deve essere data attuazione a quanto espressamente indicato nella "Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 168/2025".	Si prende atto.	Non sono state necessarie modifiche al RA.

5. CONCLUSIONI

Come evidenziato sono stati recepiti nel modo più opportuno i pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), le osservazioni pervenute durante la consultazione pubblica, nonché le prescrizioni e le raccomandazioni emerse dagli esiti della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica.

Pertanto, nell'ottica di approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Mira si è proceduto all'aggiornamento degli elaborati del Piano, al fine di adeguare la documentazione con le condizioni ambientali prescrittive.

Le modifiche hanno interessato i seguenti capitoli del Rapporto Ambientale:

- Capitolo 6 – Quadro programmatico;
- Capitolo 7 – Stato dell'ambiente;
- Capitolo 9 – Valutazione di sostenibilità del PAT;
- Capitolo 10 – Monitoraggio.

Alcuni pareri hanno comportato l'adeguamento o l'integrazione delle Norme Tecniche del Piano.

Infine, l'accoglimento o il parziale accoglimento delle osservazioni, che hanno riguardato l'aggiornamento delle Norme e delle Tavole di Piano non modificano le scelte strategiche del PAT e non alterano le conclusioni di sostenibilità accertate nel Rapporto Ambientale.